

## **Le ulteriori modifiche al processo apportate dal d.l. n. 69/2013 e dalla legge 98/2013**

Articolo di **Piero SANDULLI**

**SOMMARIO:** **1.** Posizione del problema. – **2.** I giudici ausiliari. – **3.** Il tirocinio presso gli uffici giudiziari. – **4.** Gli assistenti di studio in Cassazione. – **5.** Il pubblico ministero in Cassazione. – **6.** La divisione a domanda congiunta. – **7.** La conciliazione giudiziale. – **8.** Le altre modifiche apportate dal D.L. 69 del 2013. – **9.** Conclusioni.

### **1. Posizione del problema**

Con il decreto legge del 21 giugno 2013, n. 69<sup>1</sup>, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 agosto 2013, n. 98<sup>2</sup> ed in vigore, in via definitiva, dal giorno successivo alla sua pubblicazione<sup>3</sup> (21 agosto), l'esecutivo prima ed il legislatore, all'atto della conversione, non sono sfuggiti alla tentazione di operare il solito provvedimento spot sulla giustizia civile, in luogo di una riforma organica; operando, come sempre, senza "nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" (art. 85, comma 4,

---

<sup>1</sup> In G.U., serie generale, n. 144, del 21 giugno 2013, supplemento ordinario n. 50.

<sup>2</sup> In G.U., serie generale n. 194, del 20 agosto 2013, supplemento ordinario n. 63.

<sup>3</sup> Va ricordato che le norme contenute nel decreto legge erano già in vigore dal 22 giugno 2013 (art. 86) ad esclusione delle norme sulla mediazione che si applicano dal 21 settembre 2013, in base a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 84.

della normativa in esame), quindi senza spendere un euro per il migliore funzionamento del processo civile<sup>4</sup>.

## **2.I giudici ausiliari**

Le nuove misure relative alla giustizia civile si muovono lungo due direttrici. La prima contenuta nel capo primo<sup>5</sup> del titolo terzo (*misure per l'efficienza del sistema giudiziario e definizione del contenzioso civile*) individua "al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza sociale" un certo numero di giudici ausiliari (fino ad un massimo di 400), con lo *status* giuridico di magistrati onorari (art. 72), da affiancare a quelli già esistenti, cui affidare, nell'ambito di un collegio giudicante di Corte d'Appello (art. 68), funzioni di relatore in merito a decisioni che non debbono essere in misura minore di 90 per ogni anno (art. 72, comma 2). Tali giudici ausiliari dovranno essere individuati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Consiglio giudiziario competente per territorio, tra i magistrati ordinari, contabili ed amministrativi a riposo, da non più di tre anni e che non abbiano compiuto i 75 anni di età all'atto della domanda; tra professori e ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione da non più di tre anni, all'atto della presentazione della domanda, con meno di 75 anni di età ed infine tra gli avvocati ed i notai, anche a riposo, con meno di 60 anni di età, purchè

---

<sup>4</sup> Vedi, sul punto: M. Clarich, Decreto del fare: semplificazioni solo in superficie che manifestano i limiti della riforma *a costo zero*, in Guida al diritto 2013, fasc. 27, p. 11.

<sup>5</sup> Il cap. primo si occupa del reclutamento e delle funzioni dei giudici ausiliari.

iscritti all'albo o al registro notarile per almeno 5 anni, i quali, se non più in servizio, debbono essere in pensione da meno di tre anni.

I giudici ausiliari, una volta nominati, restano in carica per 5 anni dalla presa di possesso (art. 66), tale periodo è prorogabile per altri 5 (art. 67). Sono, però, previsti meccanismi di verifica della loro *operosità* (art. 67, comma 3), tali meccanismi possono determinare la revoca dalle loro funzioni (art. 71, comma 3). In ogni caso i giudici onorari, nominati in virtù della legge n. 98/2013, non possono restare in carica dopo il compimento del 78° anno di età (art. 67, comma 3).

La misura adottata dal legislatore, di dubbia costituzionalità, ancora una volta, appare come il tentativo di risolvere la crisi della giustizia civile senza dar vita a durature riforme strutturali, ma ricorrendo ancora a soluzioni temporanee, che vanno ad alimentare il precariato degli addetti al sistema giustizia, misure presumibilmente inefficaci, le quali si collocano in modo distonico rispetto alle recenti riforme del processo civile volute dalla legge n. 134/2012 e dal riordino degli uffici giudiziari sul territorio (d. lg. N. 155/2012)<sup>6</sup>.

Invero, i giudici ausiliari vanno operare, come si rileva dall'art. 68 della normativa in parola, soltanto all'interno di collegi di Corte d'Appello anche in materia del lavoro e previdenziale.

---

<sup>6</sup> Il decreto legislativo n. 155 del 2012, predisposto a seguito della legge di delega n. 148 del 14 settembre 2011, ha eliminato 155 sezioni distaccate e 31 sedi di tribunale. Tale ristrutturazione è operativa dal 13 settembre 2013, con l'unica eccezione dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto per i quali, a causa del sisma dell'aprile 2009, è stata differita di due anni la operatività. La misura è stata però foriera di aspre critiche, vedi, sul punto, L. Panzani.

Dal 13 settembre gli uffici giudiziari si *restringono*: per la nuova geografia un debutto tra luci ed ombre, in Guida al diritto, 2013, fasc. 37, p. 7.

Dunque, tali giudici onorari troveranno la loro collocazione nei giudizi d'appello, ciò significa che l'esecutivo non si attende alcun significativo risultato dal filtro in appello previsto dai nuovi artt. 348 *bis* e 348 *ter* del codice di rito civile, trattandosi non di una misura temporanea, atta a realizzare una *task force* idonea a verificare l'ammissibilità degli appelli, ma di una misura destinata a durare nel tempo, come dimostra la rinnovabilità di un incarico, il quale può durare fino a 10 anni.

Ancora una volta bisogna chiedersi se sia opportuno continuare ad insistere su di un doppio grado di giudizio di merito, oggi affidato anche ad avventizi del settore, oppure limitare ad un solo grado di giudizio, da svolgersi, però, a cognizione piena (e non sommaria) ed innanzi ad un collegio (e non ad un giudice unico) che giudichi nel merito con la ulteriore possibilità di un più agevole ricorso al giudizio di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione, Suprema Corte cui va restituito il controllo di logicità sulla sentenza, oggi venuto meno (o meglio trasformatosi<sup>7</sup>) a causa del testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., novellata nel 2012.

### **3. Il tirocinio presso gli uffici giudiziari**

Altra fonte di ausilio all'amministrazione della giustizia civile deve derivare, a detta del decreto legge n. 69 del 2013 (titolo III, capo II), dal tirocinio formativo. Sono chiamati a svolgere questo tirocinio i laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito una media di almeno 27/30 nei

---

<sup>7</sup> Secondo alcuni autori il ridimensionamento del punto n. 5 dell'articolo 360 c.p.c. comporta la necessità di far valere la doglianza della contraddittoria e della insufficiente motivazione sub specie di vizio previsto dai punti n. 3 e n. 4 dell'art. 360 c.p.c.

principali esami di profitto<sup>8</sup> o che abbiano conseguito la laurea magistrale con una votazione non inferiore a 105/110, e non abbiano compiuto i 30 anni di età. Tale tirocinio dura complessivamente 18 mesi e può essere svolto presso le corti d'appello, i tribunali ordinari, gli uffici ed i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minori<sup>9</sup>. Gli ammessi, cui non è riconosciuto alcun compenso, operano sotto la guida di un magistrato affidatario e la loro attività di formazione è condotta anche con il coordinamento dei Consigli dell'ordine degli avvocati e delle Scuole di specializzazione per le professioni legali nelle sole ipotesi in cui essi siano iscritti all'albo dei praticanti o frequentino le scuole di specializzazione<sup>10</sup>.

Lo *stage*, che può essere interrotto, in ogni momento, per il venir meno del rapporto fiduciario (art. 73 comma 9), si conclude con una valutazione. Quando la valutazione è positiva essa comporta alcuni vantaggi nell'ambito della pratica per la professione d'avvocato e di notaio ed in relazione al concorso in magistratura (art. 73, comma 13).

In conclusione, gli stagisti adiuvano i magistrati nell'espletamento delle loro funzioni sopperendo alle carenze delle strutture organizzative e si formano sotto la guida di un magistrato nel compiere tale attività.

Vi è da chiedersi quali saranno, in concreto, le funzioni assegnate ai tirocinanti e se si ritiene di poter, in questo modo, far fronte alle endemiche

---

<sup>8</sup> Vale a dire: diritto privato (*rectius*: diritto civile) diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo.

<sup>9</sup> Analogo tirocinio può essere svolto innanzi ai giudici amministrativi (art. 73, comma 3).

<sup>10</sup> Non si comprende, però, perché analogo potere di coordinamento del lavoro dei tirocinanti non sia stato attribuito anche ai Consigli notarili.

carenze di organico degli ausiliari dei giudici. Infatti, è da tempo che non vengono più banditi i concorsi per il ruolo di cancelliere.

#### **4.Gli assistenti di studio in Cassazione**

Utilizzando l'esempio di quanto avviene da tempo presso la Corte Costituzionale il decreto legge n. 69 del 2013 ha modificato la normativa sull'orientamento giudiziario incrementando il numero dei magistrati addetti all'ufficio massimario della Suprema Corte che sale dalle attuali 37 unità a 67; di questi almeno la metà verrà destinata alle singole sezioni civili *"al fine di garantire la più celere definizione dei procedimenti pendenti"*. Tali magistrati possono anche assistere alle camere di consiglio *"senza possibilità di prendere parte alla deliberazione"*.

Questa misura appare condivisibile perché determina l'incremento del ruolo degli uffici d'ausilio alla Suprema Corte che nell'ultimo decennio ha visto un rilevante incremento delle decisioni rese, nel corso dell'anno, raddoppiando il proprio lavoro.

Accanto ad essa sarebbe stato, però, opportuno pensare anche all'aumento del numero dei consiglieri della cassazione, pari complessivamente a 303 tra civile e penale<sup>11</sup> su cui grava, in concreto, il peso di un ruolo sempre più oneroso, in particolare dopo la creazione della sezione tributaria (sez. V) e dopo la estensione della competenza giurisdizionale del giudice ordinario nel pubblico impiego (D. lg. n. 80/98).

---

<sup>11</sup> In base al dettato del decreto legislativo n. 24/2006 voluto dalla legge delega n. 150 del 25 luglio 2005.

## 5. Il pubblico ministero in Cassazione

Completate, con il terzo capo, le misure che direttamente o indirettamente incrementano il numero di quanti collaborano all'amministrazione della giustizia, il quarto titolo della legge n. 98/2013, che ha convertito il D.L. n. 69/2013, introduce le misure più specificamente processuali incidendo, per l'ennesima volta, sul codice di rito civile.

La prima delle modifiche apportate riguarda l'articolo 70 c.p.c. che afferma che il pubblico ministero *"deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di Cassazione nei casi stabiliti dalla legge"* limitando, dunque, la sua partecipazione, che in precedenza era prevista per tutti i giudizi davanti alla Suprema Corte. Dalla successiva modifica, contenuta nell'art. 81 del decreto in esame, si può, inoltre, desumere i casi in cui il pubblico ministero è presente nei giudizi di cassazione in materia civile. Invero, la modifica dell'art. 76 dell'Ordinamento giudiziario, al punto B del primo comma, chiarisce che il pubblico ministero è presente *"in tutte le udienze dinanzi alle sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di Cassazione ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'art. 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile"*; vale a dire quelle che si realizzano innanzi alla sezione filtro della Suprema Corte, anche se la somma delle due modifiche non appare di facile lettura<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Sul punto, vedi G. Finocchiaro, *qualla disordinata riduzione del ruolo del P.M.*, in Guida al diritto, 2013, fasc. n. 28, p. 80.

In conseguenza di tale mutazione sono stati modificati anche gli articoli 380 bis e 390 c.p.c.

La prima modifica è relativa al procedimento relativo all'inammissibilità del ricorso per cassazione, nel quale non deve più essere dato avviso al P.M. del decreto del Presidente della Sezione che fissa la discussione nel ricorso in camera di consiglio.

La modifica apportata all'art. 390 c.p.c. attiene alla rinuncia al ricorso per la quale non è più prevista la richiesta del pubblico ministero, ma soltanto la notifica delle conclusioni scritte dello stesso nel procedimento regolato dall'art. 380 ter del codice di rito civile (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza).

Le nuove attività del P.M. si applicano *"ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto"*, vale a dire dal 22 agosto 2013<sup>13</sup> (art. 75, comma 2).

In conclusione si tratta, però, di modifiche di assai scarso rilievo dalle quali è assai difficile attendersi significativi risultati.

Inoltre, la diminuzione della presenza del P.M. nei giudizi di cassazione determina la riduzione della valenza pubblica del giudizio di legittimità, con il conseguente decremento della stessa funzione nomofilattica della Suprema Corte, senza d'altro campo comportare sensibili vantaggi all'amministrazione della giustizia.

---

<sup>13</sup> Vedi, sul punto, la critica valutazione di G. Finocchiaro, *Debutto immediato per il nuovo ruolo del P.M.*, in Guida al diritto 2013, fasc. 37, p. 77.

## 6. La divisione a domanda congiunta

L'art. 76, della legge n. 98 del 2013, ha inserito nel codice di rito civile l'art. 791 *bis* che prevede il procedimento di divisione a domanda congiunta delle parti<sup>14</sup>.

Il legislatore ha, dunque, regolato un procedimento che si svolge nella più ampia concordia delle parti e per il quale era totalmente inutile il coinvolgimento del giudice poiché non sono presenti nella fattispecie elementi di litigiosità.

---

<sup>14</sup> Art. 76 : Nel titolo V del libro quarto del codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, è aggiunto il seguente: *Art. 791 bis (divisione a domanda congiunta). Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autenticate, quando le parti lo richiedono, da un notaio o da un avvocato. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti del presente codice. Il giudice, con decreto, nomina il professionista incaricato eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest'ultimo, nomina un esperto estimatore. Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il professionista incaricato rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 739. Il professionista incaricato designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile, nel termine assegnato dal decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in modo compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro terzo, Titolo II, Capo IV, Sezione III, § 3 bis. Entro trenta giorni dal versamento del presso il professionista incaricato predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.*

*Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo III-bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702 ter. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al professionista incaricato. Decorso il termine di cui al quarto comma senza che sia stata proposta opposizione, il professionista incaricato deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi.*

Non si comprende la *ratio* di regolamentare una procedura che poteva e doveva essere gestita in base all'accordo delle parti sostanzialmente concordi su di una divisione che non necessita, in presenza di soli beni mobili, neppure della forma scritta.

Al riguardo, va rilevato che, a ben vedere, l'unica fase realmente contenziosa è rappresentata dalla opposizione alla vendita o dalla contestazione della divisione prevista dal comma 3, dell'art. 791 *bis* c.p.c., che viene risolta sulla base del rito sommario che non può, rito in alcun caso, essere trasformato in un processo a cognizione piena. Va anche ricordato che in caso di opposizione il procedimento di divisione resta sospeso fino alla definitiva risoluzione della stessa opposizione.

## **7.La conciliazione giudiziale**

L'art. 77, del decreto legge n. 69 del 2013, ha inserito, nel codice di rito civile, l'istituto della proposta di conciliazione giudiziale recependo, nel rito ordinario, la modifica apportata dalla legge n. 183 del 2010 all'articolo 420 c.p.c. che aveva imposto al giudice del lavoro la formulazione di una proposta transattiva o conciliativa<sup>15</sup>, il cui rifiuto ad opera delle parti, senza giustificato motivo, costituisce "*comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio*" (art. 420 c.p.c.).

Pertanto, anche il giudice ordinario "*alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla*

---

<sup>15</sup> Sul punto, deve essere ricordato che il termine "*conciliativa*" è stato inserito, nell'art. 420 c.p.c., dal punto b dell'articolo 77. Tale aggiunta di natura meramente specificativa, costituisce l'unico intervento innovativo apportato dal *decreto del fare* al rito del lavoro.

*natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o di astensione del giudice".*

Come è facile riscontrare la conciliazione giudiziale nel rito ordinario, a differenza di quanto avviene per il rito del lavoro, nasce notevolmente depotenziata (in particolare dalle modifiche apportate dalla legge di conversione) anche alla luce del precedente, e non coordinato, articolo 185, rimasto invariato, che prevede che il procedimento di conciliazione venga istaurato solo "a seguito di richiesta congiunta delle parti". Assai difficilmente da tale (nuovo) istituto sarà possibile aspettarsi risultati concreti ai fini della deflazione dei giudizi essendo troppi i vincoli inseriti nell'art. 185 bis all'attività del giudice e risultando assai difficile che il giudice possa avere l'opportunità di formulare alle parti, presenti innanzi a lui, la sua proposta.

Si è rilevato<sup>16</sup> che l'ipotesi conciliativa, prevista dall'art. 185 bis c.p.c., solleva il giudice dallo svolgimento del procedimento di conciliazione, limitando l'attività dello stesso alla sola formulazione della proposta, tale interpretazione finisce per rendere ancora più eventuale e velleitaria l'attività del giudice, il quale non è chiamato a svolgere il ruolo di autorevole compositore tra le parti giungendo al *consilium*, che costituisce la radice della soluzione autodeterminata (dalle parti) della lite, ma si limita a lanciare una sua generica valutazione, senza che essa abbia dei destinatari attenti e partecipanti al sub procedimento di conciliazione.

---

<sup>16</sup> Vedi, al riguardo, G. Finocchiaro, La proposta conciliativa non è motivo di ricusazione, in Guida al diritto, 2013, fasc. 37, p. 84.

Va, infine, rilevato che l'inserimento dell'art. 185 *bis* c.p.c. non appare coordinato, neppure con l'art. 117 c.p.c., che regola l'interrogatorio libero delle parti, e che sarebbe stato opportuno, quanto meno, richiamare nel testo del nuovo articolo, almeno per fornire al giudice la possibilità di convocare le parti<sup>17</sup>, anche se non è escluso anzi è auspicabile che il giudice si serva, comunque di tale potere.

Una ultima considerazione deve essere fatta in merito all'ultimo comma dell'articolo 185 *bis*, che è stato inserito all'atto della conversione in legge, per evitare che un'ipotesi valutativa di conciliazione presa ad istruttoria ormai conclusa (o molto avanzata), possa dar vita ad una istanza di ricusazione del giudice. Invero, il Parlamento all'atto della conversione ha recepito le perplessità sollevate dal Consiglio Nazionale Forense ed ha inserito nel testo l'indicazione che la valutazione resa in ambito conciliativo non possa dar luogo a revocazione e neppure ad astensione del giudice che ha formulato la valutazione conciliativa<sup>18</sup>.

## **8. Le altre modifiche apportate dal D.L. 69 del 2013**

a) L'articolo 78 del decreto "del fare", convertito in legge senza modificazioni, apporta alcuni minimi ritocchi al procedimento ingiuntivo. Il primo, relativo all'art. 645 c.p.c., inerente i tempi del giudizio di opposizione, che debbono

---

<sup>17</sup> Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza, emessa dalla decima sezione civile, del 4 luglio 2013, ha ritenuto già applicabile il nuovo dettato dell'articolo 185 *bis* c.p.c. anche se al momento della emanazione dell'ordinanza il decreto legge n. 69/2013 non era stato convertito in legge (vedi il provvedimento in Guida al diritto, 2013, fasc. 31, p. 18).

<sup>18</sup> Vedi, al riguardo, M. Marinaro, L'ipotesi transattiva elaborata dal magistrato scatta al momento della fine dell'istruttoria, in Guida al diritto, 2013, fasc. 31, p. 20.

essere contratti al fine di evitare l'utilizzo dilatorio del giudizio di opposizione, il quale, come è noto, si instaura con un atto di citazione, nel quale l'indicazione dell'udienza può essere dilatoriamente eccedente il termine minimo. Il secondo, relativo all'art. 648 c.p.c., inerente la provvisoria esecuzione che può essere concessa dal giudice istruttore all'atto della prima udienza con l'ordinanza non impugnabile quando l'opposizione non è basata su prova scritta o di pronta soluzione. In tal modo si cerca di comprimere i tempi per la concessione della esecutorietà (la prima udienza) e si ferma l'attenzione del giudice su tale incombente del quale deve essere fatto maggior utilizzo per evitare che l'opposizione venga realizzata come strumento dilatorio in favore del debitore.

\* \* \*

b) L'articolo 82, anche esso rimasto invariato all'atto della conversione, torna sul procedimento del concordato preventivo, procedimento che, dal 2006 in avanti, ha suscitato notevoli attenzioni del legislatore. L'intervento, dettato con il D.L. N. 69/2013, ha la finalità di controllare i tempi della fase di analisi del concordato ed è stato proposto al fine di evitare manovre dilatorie nei confronti dei creditori.

\* \* \*

c) Infine, gli articoli 84, 84 bis e 84 ter del decreto legge n. 69/2013, ampiamente modificati ed integrati dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, regolamentano nuovamente il procedimento di media-conciliazione ed in particolare si occupano di riscrivere il decreto legislativo n. 28 del 2010 sul tema della obbligatorietà del procedimento di conciliazione, quale condizione

di ammissibilità dell'azione, dopo l'intervento della Corte Costituzionale che con la decisione n. 272 del 6 dicembre 2012 aveva sancito la incostituzionalità della mediazione obbligatoria per eccesso di delega. Del tema relativo alla media-conciliazione che costituisce il profilo più rilevante del decreto "del fare", ci occuperemo approfonditamente in seguito.

## **9. Conclusioni**

Dall'analisi di queste prime modifiche al codice di rito civile (escluso, dunque, il tema della mediazione) emerge un quadro deludente che tenta di risolvere (ancora una volta) le criticità del giudizio civile con misure di piccolo cabotaggio e con l'ausilio di un *precaricato* giudiziario il quale non può rispondere positivamente alle aspettative in esso riposte, poiché è superiore alle sue forze ed alle sue competenze, la risoluzione del compito affidatogli.

Il legislatore dovrebbe terminare di intervenire sul processo civile con *pezze a colore* e dovrebbe invece trovare il coraggio di operare modifiche radicali del sistema giustizia iniziando dall'ordinamento giudiziario.